

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, di seguito denominato «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, di seguito denominata «Slovenia»,

dall'altra,

di seguito denominati «parti contraenti»,

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia, firmato a Lussemburgo il 5 aprile 1993, in particolare l'articolo 7,

CONSIDERANDO che, nell'ambito della realizzazione del mercato interno e dell'attuazione della politica comune dei trasporti, è di fondamentale importanza per la Comunità che il suo traffico di merci attraverso alcuni paesi terzi di transito, in particolare la Slovenia, possa effettuarsi nel modo più rapido ed efficace possibile, senza ostacoli o discriminazioni;

CONSIDERANDO che la Slovenia è disposta a continuare a svolgere il suo ruolo di paese di transito in base agli attuali diritti e obblighi reciproci in materia di accesso al mercato e di transito, che sarà opportuno sviluppare;

CONSIDERANDO che le parti contraenti riconoscono che fra gli elementi essenziali di un accordo figurano la realizzazione di infrastrutture di trasporto adeguate alle loro comuni esigenze e l'istituzione di un regime di accesso al mercato che garantisca un equilibrio tra i loro vettori;

CONSIDERANDO che i problemi in questione possono essere risolti in un contesto globale mediante una stretta cooperazione tra le parti contraenti, segnatamente per istituire e sviluppare una serie di misure coordinate in materia di trasporti al fine di garantire l'accesso reciproco ai mercati comunitario e sloveno e di agevolare il traffico stradale e ferroviario mediante strumenti appropriati, su basi concorrenziali;

CONSIDERANDO che questa serie di azioni deve prefiggersi altresì la tutela dell'ambiente;

CONSIDERANDO che sarà utile prevedere un periodo transitorio sufficiente per garantire l'adeguamento alle nuove disposizioni che si riveleranno necessarie,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

OBIETTIVI, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente accordo è quello di promuovere la cooperazione tra le parti contraenti nel settore dei trasporti, in particolare il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle parti contraenti, mediante un'applicazione integrale e interdipendente di tutte le disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. La cooperazione si estende ai trasporti, e in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.
2. In tale contesto, il campo d'applicazione del presente accordo riguarda, in particolare:
 - le infrastrutture di trasporto sul territorio dell'una o dell'altra parte, nella misura necessaria per raggiungere l'obiettivo del presente accordo;
 - l'accesso al mercato, su base di reciprocità, in materia di traffico stradale;
 - gli indispensabili provvedimenti complementari sul piano giuridico e amministrativo, ivi inclusi quelli relativi ai settori commerciale, fiscale, sociale e tecnico;
 - la cooperazione nello sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;
 - uno scambio regolare di informazioni sullo sviluppo delle politiche di entrambe le parti contraenti in materia di trasporti, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture.
3. I trasporti marittimo ed aereo sono oggetto delle disposizioni particolari di cui alla dichiarazione contenuta nell'allegato V.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

- a) *traffico comunitario di transito*: trasporto di merci in transito attraverso il territorio sloveno, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, eseguito da un vettore stabilito nella Comunità;
- b) *traffico sloveno di transito*: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dalla Slovenia e a destinazione di un paese terzo o in

partenza da un paese terzo a destinazione della Slovenia, eseguito da un vettore stabilito in Slovenia;

- c) *trasporto combinato*: trasporto di merci effettuato mediante veicoli stradali o unità di carico che, senza scarico delle merci, utilizzano la strada per una parte del percorso tra il punto di partenza e quello di arrivo e la ferrovia per un'altra parte di tale viaggio.

TITOLO II

INFRASTRUTTURE

Articolo 4

Disposizione generale

Le parti contraenti convengono di prendere e di coordinare le misure necessarie allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, in quanto strumenti fondamentali per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso la Slovenia, soprattutto sull'asse sud-ovest/nord-est e sull'asse nord-ovest/sud-est.

Articolo 5

Pianificazione

1. Lo sviluppo degli assi stradali e ferroviari sotto menzionati è di particolare interesse per la Comunità e/o la Slovenia. Le rispettive priorità determinano l'utilizzo di risorse della Slovenia ed il cofinanziamento da parte della Comunità europea di progetti riguardanti gli assi medesimi:
 - il tratto autostradale sull'asse sud-ovest/nord-est che collega la frontiera italiana a Sentilj (frontiera austriaca) passando per Postumia, Lubiana, Celje e Maribor, ed a Lendava (frontiera ungherese) passando per Slovenska Bistrica, Ptuj, Ormoz e Ljutmer;
 - il tratto ferroviario sull'asse nord-ovest/sud-est che collega Jesenice (frontiera austriaca) a Dobova, con una diramazione per Sezana (frontiera italiana). Nell'ammodernare questo tratto, lo si dovrà rendere atto all'introduzione della tecnologia del trasporto combinato;
 - il tratto ferroviario che collega Lubiana a Maribor, attraverso Zidani Most e Celje;
 - il tratto autostradale sull'asse nord-ovest/sud-est compreso fra la galleria dei Karawanken (frontiera austriaca) e Bregana (frontiera tra Slovenia e Croazia), che passa attraverso Lubiana e Novo Mesto;
 - il tratto autostradale che collega Maribor a Ptuj e Macelj.

2. Le parti contraenti convengono che l'obiettivo comune è il completamento, nel più breve tempo possibile, delle grandi arterie di traffico di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Aspetti finanziari

1. La Comunità contribuirà finanziariamente alla realizzazione dei lavori di infrastruttura necessari di cui all'articolo 5. Essa interverrà mediante crediti della Banca europea per gli investimenti, nonché in tutte le altre forme possibili al fine di liberare risorse complementari.

2. Inoltre, allo scopo di accelerare i lavori, la Commissione delle Comunità europee cercherà, per quanto possibile, di favorire il ricorso ad altre risorse complementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri della Comunità su base bilaterale o mediante fondi pubblici o privati.

Articolo 7

Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 5, la Comunità concederà mezzi finanziari alla Slovenia nel quadro del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità e la Slovenia, per il periodo che va dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997.

TITOLO III

FERROVIE E TRASPORTO COMBINATO

Articolo 8

Disposizione generale

Le parti contraenti prendono e coordinano tra loro le misure necessarie allo sviluppo e alla promozione dei trasporti per ferrovia e del trasporto combinato, in quanto soluzione che consentirà in futuro di effettuare una parte considerevole del trasporto bilaterale e di transito attraverso la Slovenia in condizioni che maggiormente rispettino l'ambiente.

Articolo 9

Aspetti particolari in materia di infrastrutture

Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie slovene, si eseguiranno i lavori necessari per adeguarle alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la creazione di terminali, le sagome delle gallerie e la capacità, che richiedono notevoli investimenti.

Articolo 10

Misure complementari

Le due parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per favorire lo sviluppo del trasporto combinato.

Tali misure si prefiggono in particolare di:

- sollecitare gli utenti e gli speditori a servirsi del trasporto combinato;
 - rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o della Slovenia nell'ambito delle rispettive legislazioni;
 - incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere in particolare l'impiego di casse mobili, di container e, in generale, del trasporto non accompagnato;
 - migliorare l'affidabilità e i tempi d'inoltro del trasporto combinato, in particolare:
 - aumentando la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze degli speditori e degli utenti;
 - riducendo i tempi d'attesa nei terminali e migliorandone la produttività;
 - eliminare tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;
 - armonizzare, nella misura necessaria, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilità con le sagome, e prendere misure coordinate in materia di ordinazione e di messa in esercizio di materiali in funzione del traffico
- e
- prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.

Articolo 11

Ruolo delle ferrovie

Nell'ambito della ripartizione delle competenze tra gli Stati e le ferrovie, le parti contraenti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, sia per il trasporto di viaggiatori che per il trasporto di merci, di:

- intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale e multilaterale esistente, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali ferroviarie, segnatamente per quanto riguarda il miglioramento qualitativo dei servizi di trasporto;
- cercare di creare in comune un sistema di organizzazione delle ferrovie che favorisca il passaggio del trasporto su strada alla rotaia, in particolare per il tran-

sito, nell'ambito di una sana concorrenza e nel rispetto della libera scelta dell'utente;

- concordare disposizioni atte ad inserire le ferrovie slovene nella gestione del traffico utilizzando il sistema della lettera di vettura elettronica Docimel e il sistema informatizzato Hermes, anche per le prenotazioni del traffico viaggiatori;
- armonizzare le loro disposizioni in materia di formazione del personale ferroviario.

TITOLO IV

TRASPORTI STRADALI

Articolo 12

Disposizioni generali

1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le parti contraenti convengono, in una prima fase e fermo restando il paragrafo 2, di mantenere tutti i diritti esistenti derivanti dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e la Slovenia o, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto nel 1991.

Tuttavia, nell'attesa della conclusione di un accordo tra la Comunità e la Slovenia sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto nell'articolo 13, gli Stati membri della Comunità e la Slovenia apportano a tali accordi bilaterali le modifiche eventualmente necessarie per renderli compatibili con il presente accordo.

2. Le parti contraenti concordano di garantire libero accesso al traffico comunitario di transito attraverso la Slovenia ed al traffico sloveno di transito attraverso la Comunità con effetto a decorrere dalla data in cui il presente accordo entra in vigore.

3. Nel caso in cui, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in modo tale da causare o rischiare di causare seri problemi alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi menzionati nell'articolo 5, la Slovenia può convocare una riunione di emergenza del comitato misto di cui all'articolo 22 al quale può proporre le misure temporanee ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi. Il comitato misto si riunisce entro trenta giorni per valutare la situazione e raccomanda senza indugio l'adozione delle misure più appropriate per far fronte alla situazione. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo entro sessanta giorni dalla convocazione della riunione di emergenza, la Slovenia può istituire misure temporanee per un periodo massimo di tre mesi. In circostanze analoghe, nel caso in cui sorgano problemi nel territorio della Comunità adiacente alla frontiera slovena, le autorità competenti, comprese quelle dell'area di

confine, possono adottare le misure all'uopo necessarie. Contemporaneamente, la questione viene sottoposta al consiglio di cooperazione previsto nell'articolo 38 dell'accordo di cooperazione, che adotta la decisione definitiva. Tutte le misure da adottare vengono applicate immediatamente, sono proporzionate ai fatti e di carattere non discriminatorio. La presente disposizione cessa di essere efficace una volta raggiunti gli obiettivi previsti nell'articolo 5 e comunque, al più tardi, alla fine del 1999.

4. Le parti contraenti si impegnano ad astenersi da qualsiasi misura o comportamento unilaterale che possa dar luogo a discriminazioni tra i loro vettori o i loro veicoli. Esse prendono tutte le misure atte ad agevolare il trasporto stradale a destinazione o attraverso il territorio dell'altra parte contraente.

Articolo 13

Accesso al mercato

Le parti contraenti si impegnano, in via prioritaria, a ricercare insieme, ciascuna nel rispetto delle proprie norme interne:

- le soluzioni che possono favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe le parti, compatibile, da un lato, con la realizzazione del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti e, dall'altro, con la politica economica e la politica dei trasporti della Slovenia, nonché
- il sistema definitivo che disciplinerà in futuro l'accesso al mercato dei trasporti stradali tra le due parti, su basi di reciprocità.

Articolo 14

Regime fiscale

1. Le parti contraenti riconoscono che i rispettivi veicoli stradali devono essere soggetti a un trattamento fiscale, pedaggi ed altri oneri in modo non discriminatorio.

2. Le parti contraenti avvieranno negoziati al fine di giungere ad un accordo sull'imposizione del traffico stradale, non appena entrerà in vigore nella Comunità una normativa al riguardo. L'accordo sarà inteso in particolare a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, a ridurre le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale delle due parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.

3. In attesa della conclusione dei negoziati menzionati nel paragrafo 2 e nell'articolo 13, la Slovenia procede a negoziare accordi bilaterali con singoli Stati membri della Comunità, sulla reciproca esenzione da tasse ed imposte relative alla circolazione e/o al possesso di automezzi pesanti, come pure da tutte le tasse o imposte spe-

ciali concernenti le operazioni di trasporto nel territorio delle parti. La presente disposizione non include necessariamente le tasse e le imposte sui carburanti, l'IVA sui servizi di trasporto ed i pedaggi o tariffe similari relative all'uso di parti delle rispettive reti di trasporto.

4. Fino alla conclusione degli accordi menzionati nel paragrafo 2 e nell'articolo 13, tutte le modifiche relative ad imposizioni fiscali, a pedaggi o altri oneri applicabili al traffico comunitario in transito attraverso la Slovenia, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo, sono soggette ad una procedura di consultazione preventiva nell'ambito del comitato misto.

Articolo 15

Pesi e dimensioni

La Slovenia accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie sui pesi e sulle dimensioni circolino liberamente, senza restrizioni in materia, sulle arterie menzionate nell'articolo 5. Fino al 31 dicembre 1999 al più tardi, i veicoli stradali non rispondenti alle norme slovene vigenti saranno soggetti ad una tariffa speciale non discriminatoria commisurata al danno provocato dal peso supplementare per asse. Sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli dotati di sospensioni pneumatiche o sistemi di sospensioni equivalenti, quali definiti nella direttiva 92/7/CEE, sono soggetti ad una aliquota ridotta di tale tariffa speciale.

Articolo 16

Ambiente

1. Al fine di tutelare l'ambiente, le parti contraenti prendono in considerazione l'introduzione di norme per quanto possibile rigorose sulle emissioni di gas e di particelle e sul livello delle emissioni sonore per i veicoli industriali pesanti.

2. Al fine di fornire all'industria indicazioni chiare e di incentivare il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, in questo settore devono essere evitate le norme nazionali derogatorie.

I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle parti contraenti senza ulteriori restrizioni.

3. Per quanto riguarda l'attuazione di nuove norme, le parti contraenti si concertano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.

Articolo 17

Aspetti sociali

1. Le parti contraenti armonizzano le loro disposizioni in materia di formazione del personale addetto ai trasporti stradali, in particolare al trasporto di merci pericolose.

2. La Slovenia si impegna ad aderire all'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR). In attesa che si risentano gli effetti dell'adesione a tale accordo da parte della Slovenia, le parti contraenti si sforzano di armonizzare le loro disposizioni relative ai tempi di guida e di riposo dei conducenti ed alla composizione degli equipaggi.

3. In attesa di un'armonizzazione in materia, le parti contraenti riconoscono le modalità di registrazione previste per il controllo delle rispettive disposizioni sociali nel settore dei trasporti stradali.

4. Le parti contraenti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada, ai fini del reciproco riconoscimento.

Articolo 18

Disposizioni relative al traffico

1. Le parti contraenti si informano delle rispettive esperienze e cercano di armonizzare le rispettive disposizioni per garantire una maggiore fluidità durante i periodi di traffico intenso (fine settimana, feste, periodi turistici).

2. In generale, le parti contraenti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema di informazione sul traffico stradale.

3. Essi si sforzano di armonizzare le loro disposizioni relative al trasporto di derrate deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.

4. Le parti contraenti si sforzano di armonizzare inoltre l'assistenza tecnica ai conducenti, nonché la diffusione delle informazioni essenziali sul traffico e di altre informazioni utili per il turismo e il pronto soccorso, compreso il trasporto dei feriti.

TITOLO V

SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ

Articolo 19

Semplificazione delle formalità

1. Le parti contraenti convengono di snellire il flusso delle merci per i trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o di transito.

2. Le parti contraenti convengono di avviare negoziati per concludere un accordo atto ad agevolare i controlli e le formalità durante il trasporto delle merci.

3. Le parti contraenti convengono di ricercare insieme e favorire, nella misura necessaria, l'adozione di misure complementari volte a ridurre e a semplificare le formalità.

Articolo 20

Cooperazione nel settore doganale

1. Le parti contraenti cooperano per conformare le normative doganali della Slovenia a quelle della Comunità.

2. La cooperazione riguarda in particolare:

- lo scambio di informazioni;
- l'adozione di un documento amministrativo unico;
- l'interconnessione tra i regimi di transito della Comunità e della Slovenia;
- l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione.

La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Estensione del campo d'applicazione

Se, in base alle esperienze fatte durante l'applicazione dell'accordo, una delle parti contraenti conclude che altre misure, non comprese nel campo d'applicazione del presente accordo, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti e, in particolare, contribuire a risolvere il problema del transito, essa presenta all'altra parte contraente proposte in materia.

Articolo 22

Comitato misto

L'organo di cooperazione è costituito da un comitato misto denominato «comitato dei trasporti Comunità/Slovenia». Detto comitato:

- è composto di rappresentanti designati dalla Comunità e dalla Slovenia;
- si riunisce alternativamente nella Comunità o in Slovenia almeno una volta all'anno e, in caso di necessità, con maggiore frequenza, su richiesta di una delle parti contraenti;
- stabilisce il proprio regolamento interno;
- garantisce la corretta esecuzione del presente accordo e, in particolare:

- a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;
- b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente accordo e suggerisce misure appropriate in merito a qualsiasi problema, segnatamente in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3;
- c) procede, nel 1995, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il potenziamento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito;
- d) organizza i lavori relativi alle infrastrutture di trasporto, comprese la programmazione e la realizzazione degli investimenti, nonché i loro eventuali sviluppi, creando, se del caso, un gruppo ad hoc di esperti incaricato più specificamente di questo compito;
- e) risolve le eventuali controversie relative all'applicazione e all'interpretazione dell'accordo;
- f) coordina le attività in materia di controllo, previsioni e statistiche del trasporto internazionale, in particolare del transito;
- g) coordina le attività di ricerca sui trasporti.

Articolo 23

Durata e rescissione

Il presente accordo è concluso per la durata di dieci anni. Esso viene automaticamente rinnovato per un anno, a meno che una delle parti contraenti non lo denunci con un preavviso di dodici mesi e con effetto al termine dell'anno successivo.

Articolo 24

Allegati

Gli allegati sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 25

Lingue

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e slovena, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 26

Entrata in vigore

L'accordo sarà concluso conformemente alle procedure di ciascuna delle parti contraenti. Esso entrerà in vigore non appena le parti contraenti si saranno reciprocamente notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Hecho en Luxemburgo, el cinco de abril de mil novecientos noventa y tres.

Udfærdiget i Luxembourg, den femte april nitten hundrede og treoghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am fünften April neunzehnhundertdreiundneunzig.

Έγινε Λουξεμβούργο, στις πέντε Απριλίου χίλια εννιακόσια εννενήντα τρία.

Done at Luxembourg on the fifth day of April in the year one thousand nine hundred and ninety-three.

Fait à Luxembourg, le cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.

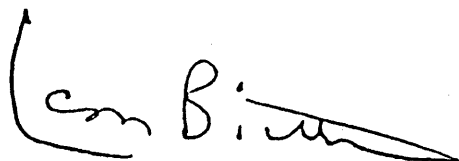
Fatto a Lussemburgo, addì cinque aprile millenovecentonovantatré.

Gedaan te Luxemburg, de vijfde april negentienhonderd drieënnegentig.

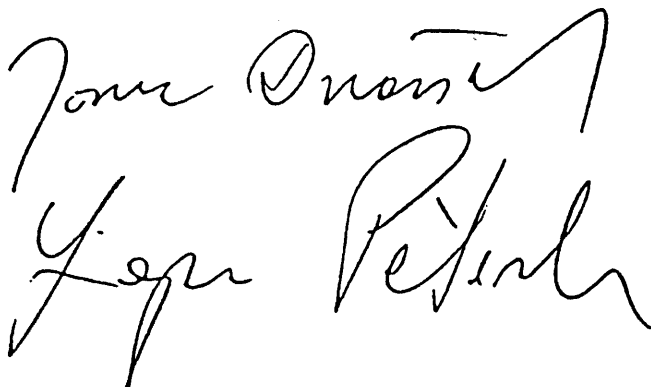
Feito em Luxemburgo, em cinco de Abril de mil novecentos e noventa e três.

V Luksemburgu, petega aprila tisočdevetstotriindevetdeset.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
Za Svet Evropskih skupnosti



Por la República de Eslovenia
For Republikken Slovenien
Für die Republik Slowenien
Για τη Δημοκρατία της Σλοβενίας
For the Republic of Slovenia
Pour la République de Slovénie
Per la Repubblica di Slovenia
Voor de Republiek Slovenië
Pela República da Eslovénia
Za Republiko Slovenijo



*ALLEGATO I***DICHIARAZIONE DELLA SLOVENIA RELATIVA ALLE RISORSE NECESSARIE PER LE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE COMUNE**

Nel corso dei negoziati sull'accordo tra la Repubblica di Slovenia e la Comunità economica europea nel settore dei trasporti, la Slovenia ha dichiarato che, a suo parere, per il completamento delle infrastrutture di trasporto di cui all'articolo 5, paragrafo 1 si dovrebbe stanziare l'importo di 3,9 miliardi di dollari USA.

La Slovenia intende fornire il 50 % dell'importo sopra menzionato e conta che la quota rimanente venga stanziata da istituti finanziari internazionali, da investitori privati e dalla Comunità.

*ALLEGATO II***DICHIARAZIONE DELLA SLOVENIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 15 DELL'ACCORDO**

La Slovenia si impegna ad armonizzare le proprie norme e specifiche relative alle costruzioni stradali con la legislazione vigente nella Comunità entro la fine del 1993 e compie ogni sforzo possibile per migliorare gli assi stradali menzionati nell'articolo 5 in funzione di tali nuove norme e specifiche entro un termine prevedibile in relazione alle proprie possibilità finanziarie.

Ad adeguamento ultimato, la tassa speciale di cui all'articolo 15 verrà abolita.

*ALLEGATO III***DICHIARAZIONE COMUNE**

1. La Comunità e la Slovenia prendono atto dei seguenti livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore attualmente accettati nella Comunità per l'omologazione del tipo di automezzi pesanti:

CO	HC	NO _x	Particelle
4,9 g/kWh	1,23 g/kWh 0,4 g/kWh	9,0 g/kWh	0,7 g/kWh < 85 kWh

2. La direttiva 91/542/CEE stabilisce i seguenti livelli, con effetto dal 1° ottobre 1996, all'interno della Comunità:

CO	HC	NO _x	Particelle
4,0 g/kWh	1,1 g/kWh	7,0 g/kWh	0,3/0,15 g/kWh

3. La Comunità e la Slovenia si impegnano a ridurre, in futuro, i valori COP relativi alle emissioni basandosi, nel far ciò, sul più recente stato della tecnologia nel settore dei veicoli a motore meno nocivi per l'ambiente e della composizione dei carburanti.

*ALLEGATO IV***Relativo all'articolo 20**

La Slovenia ha espresso il desiderio di intavolare quanto prima possibili discussioni nel quadro dell'articolo 20, in merito alla situazione del porto di Capodistria.

La Comunità ha preso debito atto dell'interesse manifestato dalla Slovenia.

ALLEGATO V

La Slovenia ha espresso interesse ad avviare quanto prima possibili negoziati su una futura cooperazione nel settore dei trasporti aereo e marittimo.

La Comunità ha preso debito atto dell'interesse manifestato dalla Slovenia.